

Allegato “A” alla delibera di C.C. n. 11 del 06.03.2007

COMUNE di CAMPOSAMPIERO
(Provincia di PADOVA)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

Articolo 1
ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE all'IRPEF

1. L'addizionale comunale all'IRPEF, istituita con deliberazione del Consiglio comunale n. 81 del 29 dicembre 2000, si applica ai contribuenti che, alla data dell'1 gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, abbiano il domicilio fiscale nel comune di Camposampiero.

Articolo 2
DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dal comma 142, lett. a), dell'articolo unico della legge 296/2006.
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune; in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, della legge 296/2006.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2007 l'aliquota dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) viene fissata nella misura di 0,4 punti percentuali sul reddito complessivo determinato ai fini di tale imposta, al netto degli oneri deducibili riconosciuti.
4. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet.

Articolo 3
ESENZIONI

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 142 – lett. b), della legge 296/2006, non si fa luogo all'applicazione della addizionale quando il reddito imponibile risulta inferiore a euro 10.500,00 mentre quando il reddito imponibile è uguale o superiore a euro 10.500,00 concorre interamente al versamento dell'addizionale.

Articolo 4
VERSAMENTO

1. Il versamento della addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 5
RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.